



# Newsletter #04 2021

## Novità del mondo fiscale e servizi fiduciari



### L'IMPOSTA DI DONAZIONE NELLE OPERAZIONI FILANTROPICHE CROSS-BORDER

Come regola generale, l'imposta sulle donazioni è riscossa dal cantone in cui il donatore o il testatore risiede, su tutte le liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una controprestazione corrispondente. Il legislatore ha tuttavia previsto alcune esenzioni tra le quali segnaliamo quella prevista per le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità oppure scopi ideali o di interesse della comunità svizzera.

La tassazione di una donazione può interessare sia il donatore che il beneficiario. Per quanto riguarda il donatore, è necessario informarsi sulla possibile deducibilità (totale o parziale) della donazione dal suo reddito imponibile. Per il beneficiario, è anche necessario esaminare se l'imposta sulle donazioni è dovuta, e se è possibile beneficiare di un regime speciale di esenzione fiscale (scopo pubblico/caritatevole). È questo il caso della Swiss Philanthropy Foundation.

Sin dalla sua nascita, gli obiettivi della rete di cui la Swiss Philanthropy Foundation ([www.swissphilanthropy.ch](http://www.swissphilanthropy.ch)) fa parte, e che attualmente include 20 Stati membri, sono stati quelli di facilitare la diffusione della filantropia europea transfrontaliera e di promuovere il suo sviluppo in un ambiente istituzionale e giuridico europeo impegnato nella libera circolazione di beni e servizi, permettendo ai donatori residenti in uno dei paesi aderenti alla rete, per il tramite della fondazione stessa, di elargire donazioni a organizzazioni senza scopo di lucro con sede in altri paesi membri della stessa rete, pur beneficiando direttamente dei vantaggi fiscali previsti dalla legislazione del paese di residenza del donatore principale. Tutto avviene in un quadro di due diligence sicuro e professionale, ma con caratteristiche di unicità, che consente ai filantropi di perseguire uno scopo benefico in modo sostenibile.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e a fornire consulenza sul tema in oggetto considerati le connessioni già presenti con la fondazione filantropica.**

Cesare Vidale – [cesare.vidale@pmconsulenze.ch](mailto:cesare.vidale@pmconsulenze.ch)



### DETRAZIONI FISCALI DOPO L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L'emergenza sanitaria COVID-19 ci ha messo di fronte a moltissime restrizioni nella nostra vita quotidiana, una fra tante la mancata possibilità di recarsi giornalmente al posto di lavoro, favorendo quindi l'home-working.

Che effetto ha avuto questa situazione dal punto di vista fiscale?

Per chi ha lavorato parzialmente da casa, o è stato a casa per lavoro ridotto, dovrà ridurre i giorni lavorativi ai fini del calcolo delle deduzioni per trasporto e per la doppia economia domestica. Ad esempio, se un contribuente ha effettuato telelavoro nei mesi di marzo, aprile e maggio dovrà effettuare un calcolo pro-rata sulle possibili detrazioni quindi, nel caso della doppia economia domestica, il recupero sarà pari a  $\text{fr. } 3'200 / 12 \text{ mesi} \times 9 \text{ mesi} = \text{fr. } 2'400.00$ .

Purtroppo questo calcolo crea uno svantaggio al contribuente che ha pagato integralmente un abbonamento per i mezzi pubblici in quanto, anche in questo caso, la detrazione dovrà essere calcolata pro-rata.

In alternativa alla deduzione forfettaria di fr. 2'500.00 annuali riconosciuta, sarà possibile ottenere una deduzione sui costi effettivi, sostenuti dal contribuente e debitamente documentati.

Potranno inoltre essere portati in deduzione al reddito i costi strettamente legati all'attività professionale e direttamente correlati allo smart working, ad esempio l'acquisto di un computer, l'utilizzo di un locale nella propria abitazione, ecc..

Per dedurre i costi dovuti all'utilizzo del locale ad uso ufficio dovranno essere adempiute le seguenti condizioni:

1. L'esecuzione del lavoro a domicilio deve essere durevole nel tempo;
2. L'abitazione dovrà avere un locale adibito unicamente ad ufficio.

In questo caso la formula da applicare per il conteggio della deduzione dei costi viene suddivisa in 2 tipologie, ovvero:

- **Appartamento:** affitto netto o valore locativo / (numero di locali + 1)
- **Abitazione monofamiliare:** affitto netto o valore locativo / (numero di locali + 2)

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza sul tema in oggetto.



Ilaria Contu – [ilaria.contu@pmconsulenze.ch](mailto:ilaria.contu@pmconsulenze.ch)



## LA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE IN ITALIA. COMMENTO ORDINANZA N. 11620/2021

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 11620 del 4 maggio 2021, ha espresso il principio di diritto secondo cui la persona fisica iscritta all'AIRE è comunque considerata residente in Italia allorquando, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha mantenuto nel territorio dello Stato il proprio domicilio riconoscibile ai terzi.

Ricordiamo che ai fini delle imposte dirette sono considerate residenti le persone fisiche che per più di 180 giorni del periodo di imposta sono: iscritte nell'anagrafe della popolazione residente in Italia o hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi dell'art. 43, commi 1 e 2 del codice civile. Lo stesso codice civile definisce il domicilio come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, mentre definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Risulta quindi essere determinante per la riattrazione fiscale del contribuente (formalmente residente all'estero) che egli abbia mantenuto o stabilito il proprio domicilio nel territorio dello Stato inteso come la sede principale degli affari e degli interessi economici nonché delle relazioni personali come desumibile da elementi presuntivi ed a prescindere dall'iscrizione del soggetto all'AIRE. Assumono pertanto particolare rilievo gli elementi fattuali riconducibili al contribuente, ed è proprio in quest'ottica che la Corte di cassazione nell'ordinanza in commento ha introdotto il concetto della "riconoscibilità" da parte dei terzi del domicilio, assumendo però un orientamento differente rispetto al passato ovvero affermando che detta riconoscibilità va individuata in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive e familiari. Nella fattispecie la contribuente disponeva ancora nel territorio italiano di partecipazioni azionarie, conti correnti e figurava quale membro in alcuni consigli di amministrazione; diversamente il centro degli affetti, considerato come fosse divorziata e con una figlia nella propria economia domestica, risultasse fattivamente trasferito nello stato estero (Spagna).

PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e a fornire consulenza sul tema in oggetto.



Cesare Vidale – [cesare.vidale@pmconsulenze.ch](mailto:cesare.vidale@pmconsulenze.ch)



## NUOVO ACCORDO SUI FRONTALIERI

Il 23 dicembre 2020 si è giunti alla firma di un nuovo Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativamente all'imposizione dei lavoratori frontalieri, l'obiettivo è di delineare più chiaramente la definizione di frontaliere e di disciplinarne la relativa tassazione.

L'Accordo, che entrerà in vigore probabilmente nel 2023, prevede che il lavoratore versi l'imposta sui redditi da lavoro dipendente nello stato in cui svolge l'attività lavorativa ed introduce una nuova definizione di frontalieri distinguendoli in:

- *Attuali Frontalieri* (assunti tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore dell'Accordo)
- *Nuovi Frontalieri* (assunti dopo l'entrata in vigore dell'Accordo)

Le due categorie verranno tassate diversamente, nello specifico:

1. Agli *Attuali Frontalieri* si applicherà il **Regime transitorio**: continueranno così ad essere assoggettati alle imposte esclusivamente in Svizzera che riverserà parte delle imposte a favore dei Comuni italiani di confine (pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera). Dopo il 2033, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
2. Ai *Nuovi Frontalieri* si applicherà il **Regime ordinario**: verranno quindi assoggettati alle imposte sia in Svizzera che in Italia, l'Italia dovrà riconoscere un credito per le imposte pagate in Svizzera evitando una doppia imposizione in capo ai lavoratori.

L'Accordo in oggetto verrà sottoposto a riesame ogni cinque anni e in Italia si discute sulla possibilità di innalzare la somma riconosciuta come franchigia ai lavoratori esteri, ovvero quella parte di reddito da lavoro prodotto all'estero escluso dalla tassazione per evitare una penalizzazione dei lavoratori frontalieri.

**PM Group è a vostra disposizione per valutare i singoli casi ed, in applicazione dei modelli necessari, fornirvi consulenza sul tema in oggetto.**

Carlo Castellano – [castellano@fiduciariafontana.ch](mailto:castellano@fiduciariafontana.ch)



SHARE TO FACEBOOK

SHARE TO TWITTER

FORWARD EMAIL

PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano  
Switzerland



PMCONSULENZE

**PM**  
GROUP

**FIDUCIARIA**  
FONTANA

PM GROUP PARTECIPA AI FESTEGGIAMENTI DELLA FONDAZIONE GREENHOPE

**INTERROLL**

**GREENHOPE**

**Rotary**  
Club Locarno

# MUSIC4HOPE

WITH  
GOTTLHARD

**X**

**AFRY**  
BY ROYAL

2021  
**30**  
OCTOBER

**mediaTI marketing**

**acer**

**CLE**

**Helsana**

**CAFFÈ CHICCO DORO**

**MERIDA**

**SwissLife**

**MIGROS TICINO**  
Parcours culturale

**Rapelli**

**UBS**

**PM GROUP**

**ZURICH**